



FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L'ARCO

# Codice etico e di comportamento

Azione	Provvedimento	Data
APPROVAZIONE	Delibera n. 78/2025 del Consiglio Federale	10.05.2025

# Indice

Art. 1 - Premessa.....	2
Art. 2 - Natura e scopo del Codice Etico.....	2
Art. 3 - Ambito di applicazione ed efficacia del Codice Etico.....	2
Art. 4 - Osservanza delle leggi e delle norme applicabili.....	3
Art. 5 - Integrità e Trasparenza.....	3
Art. 6 - Imparzialità.....	3
Art. 7 - Fairplay e lealtà sportiva.....	3
Art. 8 - Responsabilità sociale e rispetto dell'ambiente.....	3
Art. 9 - Contrasto al doping.....	4
Art. 10 - Gioco d'azzardo e scommesse.....	4
Art. 11 - Ripudio di violenze e discriminazioni.....	4
Art. 12 - Tutela dello sport giovanile.....	4
Art. 13 - Rapporti con i Terzi destinatari. Contrasto al riciclaggio.....	5
Art. 14 - Rapporti con la Pubblica Amministrazione.....	5
Art. 15 - Rapporti con le istituzioni sportive e gli organi di giustizia sportiva.....	5
Art. 16 - Rapporti con i fornitori.....	6
Art. 17 - Omaggi e regalie.....	6
Art. 18 - Doveri di riservatezza.....	6
Art. 19 - Valorizzazione del Personale e tutela dell'ambiente di lavoro.....	7
Art. 20 - Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.....	7
Art. 21 - Attività di amministrazione, contabilità e finanza.....	8
Art. 22 - Attività collaterali.....	8
Art. 23 - Decorrenza.....	8

\* \* \* \*

## **Art. 1 - Premessa**

La Federazione Italiana Tiro con l'Arco (di seguito, '**FITARCO**' o '**Federazione**') è l'unica Federazione italiana riconosciuta dal CONI per organizzare e normare lo sport del tiro con l'arco e tutte le sue varianti in Italia.

Il presente Codice non sostituisce ma integra il Codice di Comportamento Sportivo del CONI e il Codice Paralimpico di comportamento sportivo del CIP e ogni altra norma emanata dal CONI, CIP o federale prevista in materia.

## **Art. 2 - Natura e scopo del Codice Etico**

La FITARCO è da sempre impegnata nella promozione dei più elevati standard di trasparenza ed integrità e, pertanto, con il presente Codice Etico e di Comportamento (di seguito, '**Codice Etico**' o anche solo 'Codice') intende ribadire formalmente i propri valori etici e principi comportamentali di riferimento, con l'obiettivo di promuovere la massima correttezza della condotta di tutti coloro che operano in nome o per conto della Federazione.

## **Art. 3 - Ambito di applicazione ed efficacia del Codice Etico**

1. Fatta salva l'applicazione delle norme inderogabili di legge, le disposizioni del presente Codice si applicano a tutti coloro (di seguito, i '**destinatari**') che, a vario titolo, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, operano, in nome e per conto e/o nell'interesse di FITARCO, inclusi:

- il Presidente ed i componenti del Consiglio Federale;
- i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- i componenti degli Organi Territoriali;

- i componenti delle Commissioni Federali;
  - i componenti degli altri Organi Federali del sistema giustizia sportiva;
  - i dipendenti della Federazione;
  - i titolari di rapporti di collaborazione a vario titolo (tecnici, manager, accompagnatori squadre nazionali etc.);
  - gli ufficiali di gara ed allenatori;
  - tutti i portatori di interesse.
2. I destinatari devono assicurare il rispetto dei principi e delle previsioni del presente Codice Etico sia nei rapporti tra loro, sia nei rapporti con i terzi. L'inosservanza di tali previsioni e principi determina la violazione delle regole comportamentali previste dall'art. 2.1 del Regolamento di Giustizia federale con l'applicazione delle relative sanzioni e, ove applicabili, di quelle della contrattazione collettiva.
  3. Per l'efficacia e l'obbligatorietà del Codice Etico, si provvede alla pubblicazione sul sito Internet della FITARCO ([www.fitarco.it](http://www.fitarco.it)).

#### **Art. 4 - Osservanza delle leggi e delle norme applicabili**

1. È fatto obbligo a tutti i destinatari di garantire il rispetto della legislazione vigente e delle norme applicabili, incluse quelle dell'ordinamento sportivo, tra cui il Regolamento di Giustizia federale. Tutti i destinatari sono tenuti a garantire il rispetto delle decisioni assunte dalla Federazione.
2. Il fatto di agire nell'interesse della FITARCO non potrà in alcun modo giustificare una condotta non conforme alla normativa legislativa o sportiva applicabile.

#### **Art. 5 - Integrità e Trasparenza**

1. Nell'ambito delle attività svolte in nome o per conto della FITARCO, è necessario assicurare la massima integrità e trasparenza del proprio comportamento, ricordando che per la Federazione i valori di lealtà, correttezza, imparzialità e onestà costituiscono principi primari e imprescindibili a cui deve ispirarsi la condotta dei destinatari.
2. Tutte le attività devono essere svolte con adeguato impegno professionale, rigore morale e correttezza gestionale, anche al fine di consentire la più ampia partecipazione della collettività sportiva di riferimento al processo decisionale.
3. Tutte le comunicazioni, le dichiarazioni - anche fiscali - e i documenti della FITARCO devono riportare informazioni veritiere, complete e trasparenti, cercando di promuoverne la comprensione da parte dei relativi fruitori. In particolare, occorre fornire una rappresentazione esaustiva e corretta della situazione organizzativa, economica, finanziaria e patrimoniale della Federazione, anche al fine di prevenire condotte che possano generare violazioni in ambito fiscale.

#### **Art. 6 - Imparzialità**

1. I destinatari devono operare con imparzialità ed evitare situazioni caratterizzate da "conflitti di interesse", intendendosi per tali quelle in cui gli interessi o le attività personali condizionino, o possano condizionare, la capacità di operare nel totale interesse della Federazione. In quest'ottica, devono essere considerate anche le situazioni che coinvolgano familiari, parenti, amici o conoscenti.
2. In presenza di un conflitto di interessi, anche solo apparente, è necessario astenersi dall'attività e darne tempestiva informazione al Consiglio Federale o al Presidente Federale o all'organo federale del quale si è componenti.

#### **Art. 7 - Fairplay e lealtà sportiva**

La condotta dei destinatari deve essere sempre, imprescindibilmente improntata al rispetto dei valori olimpici, non potendosi giustificare, in nessun modo e in nessun caso, alcuna loro violazione.

#### **Art. 8 - Responsabilità sociale e rispetto dell'ambiente**

1. Consapevoli della funzione sociale e culturale dello sport e del ruolo della FITARCO, quale

organizzazione eticamente responsabile, i destinatari del Codice Etico devono conformare i rispettivi comportamenti ai principi di equità, tolleranza, inclusione sociale e rispetto delle diversità e della comunità nel suo complesso, con particolare attenzione e riguardo dei vivai giovanili.

2. La Federazione è attenta all'impatto ambientale della propria attività e tutti coloro che per essa operano sono sensibilizzati su tale tematica. In particolare, la FITARCO riconosce l'esigenza di contribuire, per quanto nelle proprie possibilità, alla salvaguardia dell'ambiente sia mediante il rispetto della normativa vigente, sia attraverso il costante monitoraggio delle proprie attività.

#### **Art. 9 - Contrasto al doping**

1. La Federazione condanna fermamente il ricorso a farmaci o sostanze idonee ad alterare la prestazione sportiva o che comunque siano dannose per la salute degli atleti.
2. La lotta al doping è una delle massime priorità per FITARCO, che si impegna a programmare ed attuare specifiche iniziative volte a sensibilizzare i tesserati, gli sportivi e gli appassionati sui danni causati dal doping alla salute degli atleti.
3. Eventuali condotte non conformi ai suddetti principi o che dovessero comportare una violazione della normativa legislativa o sportiva vigente, saranno sanzionate secondo le disposizioni di giustizia federali.

#### **Art. 10 - Gioco d'azzardo e scommesse**

1. La Federazione contrasta ogni e qualsiasi condotta volta ad alterare lo svolgimento o il risultato di competizioni sportive.
2. Pertanto, è fatto divieto ai destinatari, direttamente o per interposta persona, di:
  - effettuare o ricevere scommesse aventi ad oggetto competizioni o gare organizzate o patrocinate, in tutto o in parte, dalla FITARCO;
  - offrire, anche in forma indiretta, denaro o altre utilità anche non patrimoniali ad amministratori, dirigenti o tesserati di società sportive, con l'obiettivo di alterare il risultato delle competizioni sportive o volti a favorire o condizionare la conclusione di accordi di trasferimento di atleti.

#### **Art. 11 - Ripudio di violenze e discriminazioni**

1. La FITARCO condanna fermamente qualsiasi condotta di matrice violenta sulle persone, sulle cose e sugli animali, sia all'interno che all'esterno degli impianti sportivi. Sono, pertanto, da considerarsi vietati anche gli insulti e le offese che siano idonei a ledere la reputazione di altre persone o organizzazioni. La Federazione in alcun modo intende promuovere l'attività venatoria, anche se consentita dalle norme statali, e si limita alla sola pratica sportiva.
2. La FITARCO crede fermamente nell'uguaglianza delle persone e nel diritto di ciascun individuo ad un trattamento equo e non discriminatorio. I destinatari devono quindi astenersi da qualsiasi comportamento o condotta che possa costituire una forma di discriminazione per motivi di sesso, razza, orientamento sessuale, stato di salute, nazionalità, origine territoriale o etnica, opinioni politiche, credenze religiose.

#### **Art. 12 - Tutela dello sport giovanile**

1. Uno dei principi a cui la Federazione riconosce valore fondamentale è quello della promozione del tiro con l'arco a livello giovanile, nella consapevolezza che lo sport costituisce un'importante forma di educazione al rispetto reciproco e contribuisce alla crescita individuale di ogni giovane.
2. La FITARCO intende quindi mantenere il massimo impegno nella diffusione, tra i giovani sportivi, dei valori di lealtà sportiva e di inclusione, evitando viceversa che i ragazzi siano oggetto di pressioni ingiustificate o comunque non conformi ai principi e valori etici di riferimento.
3. Le attività sportive a livello giovanile devono essere organizzate nel rispetto dei seguenti principi:

- gli addetti al settore giovanile (educatori, dirigenti, allenatori, tecnici, medici, ecc.) devono avere maturato idonee professionalità e competenze in relazione alle attività da svolgere;
- le relazioni con i ragazzi devono svolgersi nella massima correttezza, integrità e trasparenza, non essendo tollerata alcuna forma di abuso sia psicologico che fisico;
- l'impegno sportivo ed agonistico richiesto, in relazione all'età, deve essere adeguato alle condizioni fisiche ed al livello di preparazione raggiunto.

### **Art. 13 - Rapporti con i Terzi destinatari. Contrasto al riciclaggio**

1. I destinatari devono assicurare il rispetto dei principi di integrità, trasparenza e non discriminazione anche nell'ambito dei rapporti con i fornitori della Federazione, dovendosi garantire che:
  - le forniture, gli appalti e le consulenze siano motivati da effettive esigenze della FITARCO;
  - il procedimento di selezione dei fornitori e degli appaltatori sia improntato alla massima trasparenza ed imparzialità, nell'ottica di contemperare l'economicità della scelta, intesa quale massimo vantaggio economico per la Federazione, con l'esigenza di assicurare l'elevato standard qualitativo dei beni o dei servizi forniti/appaltati;
  - i rapporti con i fornitori e gli appaltatori devono essere improntati al principio della buona fede contrattuale e della corretta esecuzione delle obbligazioni reciproche.
2. Con riferimento al settore delle transazioni commerciali, il personale ha l'obbligo di dotarsi degli strumenti e di adottare le cautele opportune per garantirne la trasparenza e la correttezza. A tal fine, è necessario porre particolare attenzione alle regole di seguito elencate:
  - tutti gli incarichi devono essere redatti per iscritto, con la puntuale indicazione dell'oggetto dell'incarico e del corrispettivo convenzionalmente pattuito;
  - deve essere sempre verificata la coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine di pagamento ed il soggetto che incassa le relative somme;
  - deve essere garantito il rispetto delle policy interne in materia di controllo dei flussi finanziari e di selezione dei fornitori.

### **Art. 14 - Rapporti con la Pubblica Amministrazione**

1. Occorre riservare la massima attenzione e cura ai rapporti con gli esponenti delle Pubbliche Amministrazioni, intendendosi in tale categoria includere anche i Pubblici Ufficiali e gli incaricati di Pubblico Servizio.
2. È necessario assicurare i più elevati standard di integrità, trasparenza, correttezza e onestà nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, essendo vietato qualsiasi comportamento volto ad influenzare indebitamente e in qualsiasi modo le decisioni della Pubblica Amministrazione.
3. Nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione è espressamente vietato:
  - a) proporre opportunità di impiego e/o commerciali dalle quali possano derivare vantaggi, per sé o per altri, ai dipendenti della Pubblica Amministrazione o ai loro parenti o affini;
  - b) sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti;
  - c) farsi rappresentare da un soggetto terzo, qualora si possano creare conflitti di interesse;
  - d) assumere alle dipendenze di FITARCO ex impiegati della Pubblica Amministrazione, dello Stato o delle Comunità Europee che nei precedenti cinque anni abbiano adottato decisioni rilevanti sulla posizione della Federazione;
  - e) rendere, indurre o favorire dichiarazioni mendaci nei confronti della Pubblica Amministrazione o comunque dinanzi l'Autorità Giudiziaria.

### **Art. 15 - Rapporti con le istituzioni sportive e gli organi di giustizia sportiva**

1. I rapporti tra la FITARCO e le istituzioni, le autorità sportive e gli organi di giustizia sportiva nonché con i rappresentanti delle medesime (dipendenti, incaricati, esponenti, arbitri, giudici), sono intrattenuti esclusivamente da soggetti incaricati dalla Federazione stessa, in conformità alla normativa statale e sportiva applicabile.

2. Fatto salvo l'esercizio del diritto di difesa e il sindacato, nei limiti e forme consentiti, delle decisioni di organi giudicanti, i destinatari devono astenersi dal tentare di influenzare in qualsiasi modo le decisioni dei predetti organi, in particolare laddove svolgano attività giurisdizionale. Le relazioni devono essere sempre basate sulla trasparenza e sulla correttezza, nonché sui principi descritti nel presente Codice Etico.
3. I destinatari devono cooperare, se richiesto, con le autorità e le istituzioni sportive al fine di agevolarne l'attività. In particolare, hanno il dovere di presentarsi dinnanzi agli organi di Giustizia Sportiva e di produrre tutti i documenti richiesti dai medesimi o comunque dal CONI. I destinatari hanno altresì il dovere di informare le istituzioni sportive di eventuali fatti illeciti di cui abbiano conoscenza.

#### **Art. 16 - Rapporti con i fornitori**

I destinatari devono assicurare il rispetto dei principi di integrità, trasparenza e non discriminazione anche nell'ambito dei rapporti con i fornitori della Federazione, dovendosi garantire che:

- il procedimento di selezione dei fornitori e degli appaltatori sia improntato alla massima trasparenza e imparzialità, nell'ottica di contemperare l'economicità della scelta, intesa quale massimo vantaggio economico per la Federazione, con l'esigenza di assicurare l'elevato standard qualitativo dei beni o dei servizi forniti/appaltati;
- i rapporti con i fornitori e gli appaltatori devono essere improntati al principio della buona fede contrattuale e della corretta esecuzione delle obbligazioni reciproche.

#### **Art. 17 - Omaggi e regalie**

1. La FITARCO ripudia con decisione qualsiasi forma di corruzione, sia attiva che passiva, nei rapporti con gli interlocutori pubblici e gli interlocutori privati, i quali devono essere improntati ai più elevati standard di integrità, onestà, correttezza e trasparenza.
2. A tal fine, è fatto divieto ai destinatari di offrire o promettere anche indirettamente tramite soggetti terzi, denaro o altre utilità (a titolo esemplificativo, beni, servizi, prestazioni, omaggi, favori, anche in termini di opportunità di impiego) in relazione a rapporti intrattenuti con esponenti della Pubblica Amministrazione - italiana o di Istituzioni o Paesi terzi - o con interlocutori privati (ad es. fornitori, esponenti di società sportive, ecc.) per influenzarne le decisioni, in vista di trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità. In ogni caso, qualora i destinatari ricevano una richiesta di denaro o altra utilità da esponenti della Pubblica Amministrazione o altri interlocutori privati sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al proprio referente o al Segretario Generale.
3. Analogamente, è fatto divieto ai destinatari, nell'ambito o, comunque, con riferimento alle attività svolte in nome e/o per conto della Federazione, di accettare denaro o altre utilità, come sopra definite, in via diretta o indiretta dai propri interlocutori, pubblici o privati.
4. L'unica eccezione ai suddetti divieti riguarda gli omaggi, i benefici e gli atti di cortesia di modico valore - intendendosi per tali quelli con un valore economico non superiore a euro 150,00 - che, in quanto tali, non pregiudichino l'integrità e l'autonomia di giudizio delle parti e non possano essere interpretati come strumento per ottenere vantaggi in modo improprio. Qualora ricorrano tali presupposti, è comunque necessario garantire la tracciabilità documentale dell'iniziativa.

#### **Art. 18 - Dovere di riservatezza**

1. È fatto divieto ai destinatari di divulgare notizie di atti e provvedimenti della Federazione, prima che gli stessi siano formalizzati e comunicati alle parti interessate. In particolare, non è consentito divulgare informazioni o notizie apprese nell'esercizio delle proprie funzioni, che non siano oggetto di pubblicazione, salvo specifica autorizzazione del Consiglio Federale o del Presidente Federale.
2. Non è consentito l'accesso a terzi ad atti, documenti e fascicoli se non nei casi e nei modi previsti dalla legge o da particolari disposizioni interne.

3. Non è consentito acquisire e trattare dati se non per finalità connesse alle proprie funzioni, comunque prevenendo l'eventuale dispersione degli stessi.

#### **Art. 19 - Valorizzazione del Personale e tutela dell'ambiente di lavoro**

1. Il Personale è una componente indispensabile per il raggiungimento delle finalità della Federazione.
2. La Federazione riconosce la centralità e l'importanza di coloro che, quotidianamente, apportano il loro contributo per lo sviluppo del movimento sportivo e che si adoperano per il raggiungimento degli obiettivi indicati dal Presidente e dal Consiglio Federale.
3. La Federazione garantisce a tutto il Personale pari opportunità senza distinzione di sesso, razza, genere, lingua, religione, opinioni politiche e classe sociale e favorisce lo sviluppo delle competenze di ciascun dipendente o collaboratore valorizzandone il merito e l'impegno in modo imparziale e senza favoritismi.
4. Il rapporto di fiducia fra la Federazione, i componenti dei suoi organi centrali e periferici, il personale ed i collaboratori, finalizzato a utilizzare capacità, risorse e informazioni, è un bene necessario per la realizzazione degli obiettivi e degli interessi di FITARCO.
5. I destinatari devono impegnarsi a:
  - interagire lealmente e costruttivamente secondo canoni di trasparenza, correttezza, massima collaborazione, dialogo, rispetto e disponibilità nel confronto di tutte le risorse interne;
  - collaborare alla crescita costante e continua di tutte le risorse interne avendo particolare riguardo nei confronti dei giovani atleti;
  - assicurare massima riservatezza in merito a tutte le informazioni e notizie acquisite, nell'esercizio della propria attività.
6. La FITARCO riconosce come fondamentale l'esigenza di tutela della personalità individuale in ogni sua forma e offre a tutti i lavoratori le medesime opportunità di lavoro, facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento equo, basato su criteri di merito, disconoscendo e ripudiando ogni discriminazione.
7. La federazione salvaguarda i lavoratori da atti di violenza psicologica e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona. Non sono ammesse molestie di alcun tipo e devono essere evitati comportamenti e discorsi che possano turbare la sensibilità della persona.
8. È, inoltre, da ritenersi vietata l'utilizzazione, a qualsiasi titolo, di risorse prive di regolare e valido permesso di soggiorno.

#### **Art. 20 - Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**

1. In materia di salute e sicurezza sul lavoro, le decisioni di ogni tipo e a ogni livello, sono assunte ed attuate sulla base dei seguenti principi e criteri fondamentali:
  - evitare i rischi;
  - valutare i rischi che non possono essere evitati;
  - combattere i rischi alla fonte;
  - adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
  - tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
  - sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
  - programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
  - dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
  - impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

2. Tali principi sono utilizzati dalla Federazione per prendere le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, comprese le attività di prevenzione dei rischi, d'informazione e formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.
3. È, inoltre, necessario che i destinatari prestino attenzione alla salute e sicurezza proprie e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, e contribuiscano, nei limiti dei propri compiti e responsabilità, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, dovendo rispettare le policy vigenti.

#### **Art. 21 - Attività di amministrazione, contabilità e finanza**

1. I sistemi interni contabili, i risultati finanziari e le registrazioni contabili devono rispecchiare fedelmente le operazioni svolte dalla Federazione, così come la sua posizione finanziaria e le transazioni sottostanti. La contabilità interna deve rispettare i principi di contabilità di legge e generalmente accettati. Tutte le poste attive e passive devono essere correttamente riportate nei libri contabili.
2. Nell'ambito delle operazioni e delle transazioni svolte in nome e/o per conto della Federazione, è importante tenere conto dei seguenti principi:
  - a) ogni operazione e transazione deve essere legittima, coerente e congrua;
  - b) è opportuno che le azioni e le operazioni abbiano una registrazione adeguata e che sia possibile la verifica del relativo processo di decisione, di autorizzazione e di attuazione;
  - c) per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione.
3. È naturalmente vietato falsificare o alterare documenti, così come registrare informazioni non verificate o non veritiere.

#### **Art. 22 - Attività collaterali**

1. Non è consentito svolgere, tanto meno in privato, attività o tenere comportamenti che possano ledere l'immagine della Federazione o che incidano sul corretto svolgimento delle funzioni affidate dalla FITARCO.
2. Le strutture e i beni della Federazione devono essere destinati esclusivamente all'espletamento delle funzioni assegnate se non diversamente concesso.

#### **Art. 23 - Decorrenza**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dopo l'approvazione da parte del Consiglio Federale, previa pubblicazione sul sito ufficiale della FITARCO ([www.fitarco.it](http://www.fitarco.it)).